



**UNIONE MONTANA**  
**"SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"**  
**Comuni di Asiago, Eneo, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Roana, Rotzo**  
**Via Stazione 1 - 36012 Asiago (VI)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**  
**N. 16 DEL 29-09-2025**

**OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SORARIS S.P.A. IN ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN UNA SOCIETÀ PER AZIONI.**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 18:30 presso la sede dell'Unione Montana, convocato con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio dell'Unione in Seconda convocazione, seduta Pubblica, sessione Ordinaria, con l'intervento dei Signori:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Rigoni Roberto Stern</b>   | <b>Presente</b> |
| <b>Finco Paolo</b>            | <b>Presente</b> |
| <b>Rossetto Maurizio</b>      | <b>Presente</b> |
| <b>Oro Bruno</b>              | <b>Presente</b> |
| <b>Paterno Enzo</b>           | <b>Assente</b>  |
| <b>Alberti Melissa</b>        | <b>Presente</b> |
| <b>Sambugaro Marinella</b>    | <b>Presente</b> |
| <b>Pinaroli Andrea</b>        | <b>Presente</b> |
| <b>Rossi Francesco</b>        | <b>Presente</b> |
| <b>Corradin Antonella</b>     | <b>Presente</b> |
| <b>Dalle Nogare Marco</b>     | <b>Assente</b>  |
| <b>Girardi Luca</b>           | <b>Presente</b> |
| <b>Martello Luigi</b>         | <b>Presente</b> |
| <b>Tessari Nicola</b>         | <b>Presente</b> |
| <b>Magnabosco Elisabetta</b>  | <b>Assente</b>  |
| <b>Spagnolo Lucio</b>         | <b>Presente</b> |
| <b>Capriz Federica</b>        | <b>Assente</b>  |
| <b>Slaviero Maria Loretta</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Frison Marco</b>           | <b>Presente</b> |
| <b>Cappellaro Giulio</b>      | <b>Presente</b> |
| <b>Boscardin Ivo</b>          | <b>Assente</b>  |

PRESENTI    16 - ASSENTI    5

Assume la presidenza Finco Paolo in qualità di Presidente, assistito dal Vice Segretario Francavilla Chiara Irene. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio cede la parola all'Assessore Antonella Corradin, Sindaco del Comune di Lusiana Conco, per l'esposizione della proposta posta all'ordine del giorno:

**Premesso che:**

- questo Ente è socio di Alto Vicentino Ambiente - AVA s.r.l.;
- il capitale di AVA s.r.l. appartiene esclusivamente ad Enti locali, con le percentuali di seguito riportate:

|    | <b>Ente Socio</b>                                      | <b>Quota di nominali<br/>in Euro</b> | <b>% capitale<br/>sociale</b> |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Comune di Schio                                        | 836.965,00                           | 23,74                         |
| 2  | Comune di Thiene                                       | 434.380,00                           | 12,32                         |
| 3  | Comune di Malo                                         | 228.938,00                           | 6,49                          |
| 4  | Unione Montana Spettabile Reggenza<br>dei Sette Comuni | 176.131,00                           | 4,99                          |
| 5  | Comune di Piovene Rocchette                            | 175.022,00                           | 4,96                          |
| 6  | Comune di Marano Vicentino                             | 167.420,00                           | 4,75                          |
| 7  | Comune di Breganze                                     | 146.186,00                           | 4,15                          |
| 8  | Comune di Zugliano                                     | 120.985,00                           | 3,43                          |
| 9  | Comune di Zanè                                         | 112.213,00                           | 3,18                          |
| 10 | Comune di Santorso                                     | 111.380,00                           | 3,16                          |
| 11 | Comune di Torrebelvicino                               | 108.010,00                           | 3,06                          |
| 12 | Comune di Sarcedo                                      | 93.971,00                            | 2,66                          |
| 13 | Comune di Villaverla                                   | 91.364,00                            | 2,59                          |
| 14 | Comune di Valli del Pasubio                            | 76.035,00                            | 2,16                          |
| 15 | Comune di Arsiero                                      | 73.374,00                            | 2,08                          |
| 16 | Comune di Lugo di Vicenza                              | 72.356,00                            | 2,05                          |
| 17 | Comune di Cogollo del Cengio                           | 62.846,00                            | 1,78                          |
| 18 | Comune di San Vito Leguzzano                           | 59.975,00                            | 1,7                           |
| 19 | Comune di Fara Vicentino                               | 59.746,00                            | 1,69                          |
| 20 | Comune di Chiuppano                                    | 49.494,00                            | 1,4                           |
| 21 | Comune di Carrè                                        | 49.422,00                            | 1,4                           |
| 22 | Comune di Velo d'Astico                                | 46.651,00                            | 1,32                          |
| 23 | Comune di Caltrano                                     | 44.595,00                            | 1,26                          |
| 24 | Comune di Valdagno                                     | 33.472,00                            | 0,95                          |
| 25 | Comune di Calvene                                      | 24.710,00                            | 0,7                           |
| 26 | Comune di Salcedo                                      | 15.792,00                            | 0,45                          |
| 27 | Comune di Posina                                       | 13.698,00                            | 0,39                          |
| 28 | Comune di Tonezza del Cimone                           | 12.252,00                            | 0,35                          |
| 29 | Comune di Monte di Malo                                | 10.400,00                            | 0,29                          |
| 30 | Comune di Pedemonte                                    | 9.481,00                             | 0,27                          |
| 31 | Comune di Lastevasse                                   | 5.658,00                             | 0,16                          |
| 32 | Comune di Laghi                                        | 3.277,00                             | 0,16                          |

- AVA s.r.l. è una società in house ai sensi dell'art. 2, lett. o) del d.lgs. n. 175/2016, in ragione di quanto stabilito dallo Statuto e dalla Convenzione tra gli Enti soci, approvati da questo Consiglio con delibere n.12 del 17.06.2003, n. 28 dell'14.12.2003 e n. 23 del 24.10.2019 che definiscono anche l'oggetto sociale;

**Premesso inoltre che:**

- il capitale di Soraris s.p.a. appartiene esclusivamente a Comuni, con le percentuali di seguito riportate:

|    | Comune Socio                      | N. azioni | % capitale sociale |
|----|-----------------------------------|-----------|--------------------|
| 1  | Comune di Dueville                | 800       | 5,69               |
| 2  | Comune di Longare                 | 800       | 5,69               |
| 3  | Comune di Montecchio Precalcino   | 800       | 5,69               |
| 4  | Comune di Sandrigo                | 800       | 5,69               |
| 5  | Comune di Altavilla Vicentina     | 800       | 5,69               |
| 6  | Comune di Monticello Conte Otto   | 800       | 5,69               |
| 7  | Comune di Bressanvido             | 800       | 5,69               |
| 8  | Comune di Castegnero              | 800       | 5,69               |
| 9  | Comune di Torri di Quartesolo     | 800       | 5,69               |
| 10 | Comune di Montegalda              | 800       | 5,69               |
| 11 | Comune di Montegaldella           | 800       | 5,69               |
| 12 | Comune di Grisignano di Zocco     | 800       | 5,69               |
| 13 | Comune di Camisano Vicentino      | 800       | 5,69               |
| 14 | Comune di Caldogno                | 800       | 5,69               |
| 15 | Comune di Grumolo delle Abbadesse | 800       | 5,69               |
| 16 | Comune di Quinto Vicentino        | 800       | 5,69               |
| 17 | Comune di Isola Vicentina         | 800       | 5,69               |
| 18 | Comune di Bolzano Vicentino       | 455       | 3,24               |

- Soraris s.p.a. è una società in house ai sensi dell'art. 2, lett. o) del d.lgs. n. 175/2016, in ragione di quanto stabilito dallo Statuto approvato dai rispettivi Consigli, che definisce anche l'oggetto sociale;

- ciascuno dei Comuni soci ha affidato in house a Soraris s.p.a. il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e gli affidamenti sono regolati da contratti di servizio con durata fino al 31/12/2030;

***Dato atto che:***

- l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 e successive modificazioni stabilisce che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”* e che *“Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali”*;

- con legge n. 52/2012, la Regione Veneto ha previsto *“bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*

urbani” e la costituzione dei Consigli di bacino mediante i quali gli Enti locali “*esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*” (art. 3, commi 1 e 4);

- precisamente, la legge regionale n. 52/2012 (art. 3, comma 6) stabilisce che i Consigli di Bacino “*esercitano le seguenti attività:*

a) *quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;*

b) *individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;*

c) *indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;*

d) *approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;*

e) *determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;*

f) *vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;*

g) *individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;*

h) *formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani”;*

- con la delibera della Giunta regionale n. 13 del 21/1/2014 sono stati individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra cui il Bacino “Vicenza” che comprende 89 Comuni della Provincia di Vicenza con una popolazione complessiva di circa 671.000 abitanti;

- nell'anno 2018 gli Enti locali hanno sottoscritto la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Vicenza”, divenuto operativo nel 2020;

- con delibera n. 10 del 13/12/2024 l'Assemblea del Consiglio di Bacino Vicenza ha approvato il *"Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027"*. Il DUP 2025/2027 rileva che *"Il raggiungimento del traguardo nell'affidamento del servizio ad un gestore unico, oltre ad essere un obbligo normativo, risulta strategico in quanto ha lo scopo di evitare la gestione frammentaria e disomogenea fra i diversi Comuni"* e pertanto definisce *"il nuovo percorso verso il gestore unico, con l'obiettivo finale di procedere all'affidamento della gestione complessiva, post 2030, nella forma dell'impostazione di house providing"*. Il DUP descrive il percorso per addivenire al gestore unico in house e, per quanto qui rileva, in particolare stabilisce che *"entro il 2026 i gestori Agno Chiampe Ambiente, Alto Vicentino Ambiente, Soraris procederanno all'aggregazione in un unico soggetto affidatario per il servizio in essere per i propri Comuni soci"*;
- con delibera del 16/5/2023, l'Assemblea di AVA s.r.l. aveva approvato le linee guida per l'aggregazione tra Soraris s.p.a. e Alto Vicentino Ambiente s.r.l., cui gli atti approvati con la presente deliberazione fanno seguito, tenuto conto dei sopravvenuti provvedimenti del Consiglio di Bacino Vicenza, dei rapporti successivamente intercorsi tra AVA s.r.l. e Soraris s.p.a. e del necessario rispetto dei requisiti sul controllo analogo congiunto richiesti dall'ordinamento vigente;
- AVA s.r.l. e Soraris s.p.a. hanno quindi definito il percorso per l'aggregazione societaria, da realizzarsi mediante fusione per incorporazione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l. e contestuale trasformazione della società incorporante in una società per azioni;

### ***Considerato che***

- i Consigli di amministrazione di AVA s.r.l. e di Soraris s.p.a. hanno disposto per la predisposizione: del progetto di fusione per incorporazione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l. e contestuale trasformazione della società incorporante in una s.p.a. (denominata Vicentino Ambiente s.p.a.); del nuovo Statuto della Società rinveniente dall'operazione in oggetto; dello schema della Convenzione/Patto parasociale tra gli Enti soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house Vicentino Ambiente s.p.a.; della relazione ex art. art. 2501-quinquies c.c.; della situazione patrimoniale al 31/12/2024 di AVA s.r.l. e di Soraris s.p.a.; della relazione dell'Advisor per la determinazione del concambio; del parere dell'esperto per la valutazione della congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-sexies c.c.; della *due-diligence* di AVA s.r.l. e Soraris s.p.a.;
- dunque, l'operazione consiste nell'incorporazione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l., con contestuale trasformazione della società incorporante (Alto Vicentino Ambiente srl) in una società per azioni, essendo tale forma ritenuta più idonea per le dimensioni della società risultante e le sue intrinseche caratteristiche. Al momento in cui si produrranno gli effetti civilistici della fusione, AVA s.r.l. sarà

quindi trasformata in società per azioni. La s.p.a. rinveniente dall'operazione di fusione e trasformazione avrà una nuova denominazione sociale (Vicentino Ambiente s.p.a.) e un nuovo Statuto (allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale). In conseguenza dell'efficacia della fusione, Soraris s.p.a. si estinguerà per incorporazione nella Società incorporante, la quale, oltre a proseguire in tutti i rapporti già facenti capo ad AVA s.r.l., subentrerà in tutte le posizioni giuridiche, attive e passive, della Società incorporanda. La descritta operazione comporterà l'annullamento di tutte le azioni di Soraris s.p.a. e, per effetto della trasformazione, di tutte le quote di AVA s.r.l. Agli odierni soci di AVA s.r.l. e di Soraris s.p.a. verranno pertanto attribuite azioni della società per azioni che risulterà dalla descritta operazione secondo il rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione sulla base della relazione dell'Advisor confermata dal parere dell'esperto nominato dal Tribunale di Vicenza, ai sensi dell'art. 2501 sexies del codice civile, per esprimere il parere di congruità sul rapporto di cambio. Al fine di consentire ai soci l'attribuzione delle azioni secondo il rapporto di cambio, la Società incorporante delibererà un aumento di capitale sociale pari a euro 306.399,00, il tutto come meglio illustrato nel progetto di fusione allegato e parte integrante della presente deliberazione;

- i contenuti del progetto di fusione, compreso il concambio, del nuovo Statuto e dello schema di Convenzione/patto parasociale sono stati illustrati dal Presidente di AVA s.r.l. in data 11/06/2025 ai Comuni di cui al gruppo di lavoro appositamente costituito dai soci per l'operazione di aggregazione AVA/SORARIS e successivamente agli Enti soci nell'Assemblea di AVA in data 26/06/2025;

- a seguito dell'illustrazione in Assemblea di cui al precedente alinea, nella medesima data del 26/06/2025 il Consiglio di amministrazione di AVA s.r.l. ha preso atto della relazione sull'aggiornamento della due-diligence di AVA s.r.l. e SORARIS s.p.a., redatta dall'Advisor e della relazione redatta all'Advisor relativa alla determinazione del concambio e ha approvato: i) il progetto, redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., di fusione per incorporazione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l. con contestuale trasformazione della società incorporante risultante dalla fusione in una s.p.a. e i relativi allegati compreso il nuovo Statuto della società incorporante risultante dalla fusione per incorporazione e contestuale trasformazione; ii) la relazione degli Amministratori redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quinquies c.c.; iii) la situazione patrimoniale di AVA s.r.l. e la situazione patrimoniale di Soraris s.p.a. alla data del 31/12/2024 redatte ai sensi dell'art. 2501-quater c.c. (bilanci di esercizio 2024); iv) lo schema di Convenzione/Patto parasociale per l'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house Vicentino Ambiente s.p.a.;

- AVA s.r.l. ha proceduto al deposito presso la sede sociale e presso il Registro delle imprese di Vicenza, ai sensi e per gli effetti degli art. 2501-ter, comma 3 e art. 2501-septies c.c., dei seguenti

documenti: progetto di fusione e relativi allegati (Statuto vigente della Società incorporante; nuovo Statuto della Società incorporante); relazione degli Amministratori; bilanci degli esercizi 2022, 2023, 2024 delle società partecipanti alla fusione;

- i contenuti del progetto di fusione, compreso il concambio, del nuovo Statuto e dello schema di Convenzione/patto parasociale sono stati illustrati dal Presidente di Soraris s.p.a. ai Comuni Soci nell'incontro del 27/06/2025;

- il Consiglio di amministrazione di Soraris s.p.a. ha preso atto ed ha approvato in data 27/06/2025 gli stessi documenti approvati dal Consiglio di amministrazione di AVA s.p.a. e ha provveduto ai conseguenti depositi presso la sede della Società e presso il Registro delle imprese di Vicenza;

- i Consigli di amministrazione di AVA s.r.l. e di Soraris s.p.a. hanno dato atto che la relazione dell'esperto ex art. 2501-sexies viene depositata successivamente al deposito del progetto di fusione, fermo che la stessa dovrà rimanere depositata per almeno 30 giorni antecedenti la decisione delle Assemblee sulla fusione;

- il Registro delle imprese di Vicenza, con atto numero di rep. VI – 171172, ha iscritto in data 30/06/2025 il progetto di fusione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l., depositato da AVA s.r.l.;

- il Registro delle imprese di Vicenza, con atto numero di rep. VI - 265221, ha iscritto in data 30/06/2025 il progetto di fusione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l., depositato da Soraris s.p.a.;

***Rilevato che:***

- la relazione dell'Advisor relativa alla determinazione del concambio illustra motivatamente che, stanti le caratteristiche di AVA s.r.l. e Soraris s.p.a., il valore delle due Società è stato stimato ricorrendo al metodo finanziario applicato nella variante *asset side* in base all'approccio disaggregato, muovendo dal loro business plan, con gli esiti di cui alla tabella di seguito riportata:

- la valutazione di congruità del rapporto di cambio è stata oggetto del parere dell'esperto (designato dal Presidente del Tribunale di Vicenza su richiesta congiunta di AVA s.r.l. e Soraris s.p.a.) reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies c.c. e allegato al presente atto sub "F", che ha confermato la congruità del ridetto rapporto di cambio;

- per effetto di quanto sopra, il capitale della società per azioni derivante dall'incorporazione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l., con contestuale trasformazione dell'incorporante in s.p.a., sarà composto come da tabella che segue:

| <b>Socio</b>                                              | <b>Azioni</b> | <b>Azioni %</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Schio                                                     | 836.965,00    | 21,84%          |
| Thiene                                                    | 434.380,00    | 11,33%          |
| Malo                                                      | 228.938,00    | 5,97%           |
| Unione Montana<br>Spettabile Reggenza dei<br>Sette Comuni | 176.131,00    | 4,60%           |
| Piovene Rocchette                                         | 175.022,00    | 4,57%           |
| Marano Vicentino                                          | 167.420,00    | 4,37%           |
| Breganze                                                  | 146.186,00    | 3,81%           |
| Zugliano                                                  | 120.985,00    | 3,16%           |
| Zanè                                                      | 112.213,00    | 2,93%           |
| Santorso                                                  | 111.380,00    | 2,91%           |
| Torrebelvicino                                            | 108.010,00    | 2,82%           |
| Sarcedo                                                   | 93.971,00     | 2,45%           |
| Villaverla                                                | 91.364,00     | 2,38%           |
| Valli del Pasubio                                         | 76.035,00     | 1,98%           |
| Arsiero                                                   | 73.374,00     | 1,91%           |
| Lugo di Vicenza                                           | 72.356,00     | 1,89%           |
| Cogollo del Cengio                                        | 62.846,00     | 1,64%           |
| San Vito di Leguzzano                                     | 59.975,00     | 1,56%           |
| Fara Vicentino                                            | 59.746,00     | 1,56%           |
| Chiuppano                                                 | 49.494,00     | 1,29%           |
| Carrè                                                     | 49.422,00     | 1,29%           |
| Velo d'Astico                                             | 46.651,00     | 1,22%           |
| Caltrano                                                  | 44.595,00     | 1,16%           |
| Valdastico                                                | 33.472,00     | 0,87%           |
| Calvene                                                   | 24.710,00     | 0,64%           |
| Dueville                                                  | 17.440,00     | 0,46%           |
| Altavilla Vicentina                                       | 17.440,00     | 0,46%           |
| Torri di Quartesolo                                       | 17.440,00     | 0,46%           |
| Caldogno                                                  | 17.440,00     | 0,46%           |
| Camisano Vicentino                                        | 17.440,00     | 0,46%           |
| Isola Vicentina                                           | 17.440,00     | 0,46%           |
| Monticello Conte Otto                                     | 17.440,00     | 0,46%           |
| Sandrigo                                                  | 17.440,00     | 0,46%           |
| Quinto Vicentino                                          | 17.440,00     | 0,46%           |
| Longare                                                   | 17.440,00     | 0,46%           |
| Montecchio Precalcino                                     | 17.440,00     | 0,46%           |
| Grisignano di Zocco                                       | 17.440,00     | 0,46%           |
| Grumolo delle Abbadesse                                   | 17.440,00     | 0,46%           |
| Montegalda                                                | 17.440,00     | 0,46%           |
| Bressanvido                                               | 17.440,00     | 0,46%           |
| Castegnero                                                | 17.440,00     | 0,46%           |
| Montegaldella                                             | 17.440,00     | 0,46%           |
| Salcedo                                                   | 15.792,00     | 0,41%           |



|                    |                     |                |
|--------------------|---------------------|----------------|
| Posina             | 13.698,00           | 0,36%          |
| Tonezza del Cimone | 12.252,00           | 0,32%          |
| Monte di Malo      | 10.400,00           | 0,27%          |
| Bolzano Vicentino  | 9.919,00            | 0,26%          |
| Pedemonte          | 9.481,00            | 0,25%          |
| Lastebasse         | 5.658,00            | 0,15%          |
| Laghi              | 3.277,00            | 0,09%          |
|                    | <b>3.832.598,00</b> | <b>100,00%</b> |

***Rilevato inoltre che:***

- l'obiettivo dell'ordinamento, rispetto al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, è il *“superamento della frammentazione delle gestioni”* e il *“conseguimento di adeguate dimensioni gestionali”* (art. 200, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006). Analogamente, l'art. 3-bis, comma 1 del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 prevede l'organizzazione dello *“svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”* in *“ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio”*. Nell stessa prospettiva l'art. 1, comma 527 della legge n. 205/2017 ha attribuito ad ARERA importanti funzioni di regolazione e controllo, *“Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*;
- le aggregazioni tra società a controllo pubblico (come AVA s.r.l. e Soraris s.p.a.) rispondono agli obiettivi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 che promuove la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche anche mediante fusioni societarie;
- per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l'ordinamento incentiva *“aggregazioni volontarie”* orientando l'organizzazione *“in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio”* (art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022);
- di conseguenza, l'art. 3-bis, comma 2-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 e successive modificazioni stabilisce che *“L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste”*;
- l'art. 2504-bis, comma 1 c.c. dispone che *“La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo*

*in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione” e l’art. 2498 c.c. prevede che “Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”;*

- pertanto:

- a) l’operazione di cui alla presente deliberazione risponde alle finalità di superamento della frammentazione di cui alla normativa di settore sulla gestione dei rifiuti urbani, al d.lgs. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011, al d.lgs. n. 175/2016 e al d.lgs. n. 201/2022;
- b) la Società risultante dall’operazione in oggetto prosegue nei rapporti di servizio pubblico con gli Enti, già in essere con AVA s.r.l. e Soraris s.p.a., in forza del sopra citato art. 3-bis, comma 2-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 e in generale in tutti i rapporti già facenti capo alle società AVA s.r.l. e Soraris s.p.a. in forza degli artt. 2504-bis, comma 1 c.c. e 2498 c.c.;

***Rilevato ancora che:***

- l’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce:

*1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.*

*2. L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*

*3. L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Qualora la Corte non si*

*pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.*

*4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni;*

- la Corte dei Conti afferma che il procedimento di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016 si applica solo nei casi “in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio”, mentre la ridetta procedura “non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione” (così Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 23/11/2022, n. 19; conforme, tra le molte, Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Friuli - Venezia Giulia, 6/6/2025, n. 43);

- pertanto, il presente atto deliberativo e gli allegati non vengono trasmessi alla Corte dei conti. In via prudenziale l'atto deliberativo e gli allegati vengono trasmessi all'AGCM, come previsto nel progetto di fusione;

- peraltro, l'art. 8, comma 1 e l'art. 7, comma 7 del d.lgs. n. 175/2016 stabiliscono che le operazioni societarie straordinarie devono venire deliberate dall'organo di cui al comma 1 dell'art. 7 e cioè dal “consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali” e l'art. 7, comma 2 precisa che “l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1”. Occorre quindi una motivazione analitica “con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”;

***Dato atto che:***

- l'organizzazione e la gestione dei rifiuti urbani è funzione fondamentale dei Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27 del d.l. n. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010, che essi esercitano obbligatoriamente tramite forme associative di cui all'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 e della legge reg. n. 52/2012. La gestione dei rifiuti urbani è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica (art. 3-bis, commi 1-bis e 6-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 nonché d.lgs. n. 201/2022). Quindi, la società risultante dalla fusione per incorporazione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l. e contestuale trasformazione dell'incorporante in s.p.a., è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti soci e finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 175/2016;

- sul piano della sostenibilità finanziaria dal punto di vista soggettivo, l'operazione, come risultante dagli atti approvati dai Consigli di amministrazione di AVA s.r.l. e di Soraris s.p.a. e con la presente deliberazione, non comporta alcun esborso o impegno economico/finanziario, attuale o prospettico, da parte di questa Unione Montana e, più in generale, degli Enti attualmente soci di AVA s.r.l. e di Soraris s.p.a.;

- il progetto di fusione illustra che l'aggregazione tra AVA e Soraris *“rientra in un più ampio progetto di riorganizzazione e semplificazione delle attività svolte dalle Società Partecipanti. In particolare, la Fusione è finalizzata a:*

*(i) consolidare le gestioni affidatarie secondo il modello dell'in house providing del servizio integrato dei rifiuti urbani nel bacino rifiuti “Venezia”, nella prospettiva, stabilita dal Consiglio di Bacino “Venezia” con deliberazione n. 10 del 13 dicembre 2024 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027”, di pervenire a un affidamento unitario per l'intero Consiglio di Bacino “Venezia” entro le date di scadenza degli affidamenti (rispettivamente 2030 e 2029);*

*(ii) garantire una gestione più efficiente, sostenibile e coordinata dei servizi ambientali nei territori dei Comuni soci e in particolare:*

*I. l'integrazione industriale e operativa delle Società Partecipanti, al fine di conseguire economie di scala e di scopo nell'ambito dei principali processi aziendali, con particolare riferimento alla gestione operativa dei servizi di raccolta dei rifiuti;*

*II. la razionalizzazione delle strutture organizzative e dei servizi di staff (tra cui amministrazione, contabilità, risorse umane, approvvigionamenti, gestione informatica), con l'obiettivo di prevenire o eliminare duplicazioni, ottimizzare le risorse umane e materiali e favorire sinergie organizzative;*

III. *il rafforzamento della solidità patrimoniale, finanziaria ed economica della società risultante dalla Fusione, ampliando la capacità di investimento nel medio-lungo periodo, anche mediante l'accesso, se del caso, a forme di finanziamento pubblico e privato, e a strumenti di finanza agevolata;*

IV. *il potenziamento della capacità progettuale e realizzativa finalizzata alla realizzazione e gestione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo criteri di ottimizzazione tecnica ed economica, in grado di garantire una maggiore autosufficienza impiantistica del territorio, in coerenza con gli obiettivi regionali e nazionali in materia di economia circolare e sostenibilità ambientale;*

*(iii) favorire l'attuazione di strategie comuni di sviluppo sostenibile e di transizione ecologica, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità ambientale dei territori serviti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali in materia di economia circolare, riduzione della produzione di rifiuti e incremento della raccolta differenziata”;*

**Considerato che:**

- sotto il profilo dell'efficienza del servizio, AVA e Soraris hanno conseguito già nel 2023 gli obiettivi ambientali stabiliti dalla normativa nazionale (D.lgs. 03/04/2006 n. 152, come modificato dal D.lgs. 03/09/2020 n. 116) sia dagli atti di programmazione della Regione Veneto (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – PRGR), con riferimento, in particolare ai seguenti parametri:

| Parametro                                 | Target             | Fonte                                                  | AVA 2023 | Soraris 2023 | Veneto 2023 | Italia 2023 |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| RD%                                       | >77,6% nel 2023    | Fonte: PRGR Veneto (stima scenario ottima performance) | 77,7%    | 84,93%       | 77,6%       | 66,6%       |
| Rifiuti urbani pro-capite (kg/ab)         | <482 Kg al 2023    | Fonte: PRGR Veneto (stima scenario ottima performance) | 382,7    | 386,8        | 463         | 496,2       |
| Rifiuto urbano residuo pro-capite (kg/ab) | <105 kg entro 2023 | Fonte: PRGR Veneto (stima scenario ottima performance) | 92,4     | 61,7         | 110         | 165         |

Il raggiungimento di economie di scala consentite dall'aggregazione consentirà di ulteriormente ottimizzare i sistemi di raccolta dei rifiuti attraverso l'adozione progressiva di modelli di raccolta omogenei sul territorio, la razionalizzazione delle attività di stoccaggio e trasporto a destino dei rifiuti, il conseguimento di economie di prezzo nel recupero e di migliorare la valorizzazione dei rifiuti in considerazione dei maggiori volumi di rifiuti gestiti dalla società. Inoltre, l'aggregazione potrà consentire la realizzazione di impianti di avvio a recupero dei rifiuti raccolti nel bacino, non

economicamente sostenibili qualora dimensionati sulla base dei fabbisogni dei bacini di utenza corrispondenti all'attuale perimetro di AVA e Soraris considerati separatamente;

- sotto il profilo dell'economicità del servizio agli utenti, il costo per abitante del servizio di AVA e Soraris, determinato sulla base dei piani economici finanziari (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani risulta già oggi inferiore rispetto alla media regionale e nazionale:

| Costo pro-capite del servizio | AVA 2022 | AVA 2023 | AVA 2024 | Soraris 2022 | Soraris 2023 | Soraris 2024 | Veneto 2022 | Veneto 2023 | Italia 2022 | Italia 2023 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € /abitante                   | 101      | 103      | 110      | 92           | 94           | 103          | 164         | 164         | 192         | 197         |

I dati sopra rappresentati evidenziano che sia AVA che Soraris effettuano i servizi a loro affidati ad un costo del servizio all'utenza complessivamente inferiore rispetto ai corrispondenti costi risultanti da dati ufficiali a livello regionale e nazionale, e con performance in termini di efficienza del servizio ampiamente in linea con gli obiettivi legislativi;

- la razionalizzazione delle strutture organizzative e dei servizi di staff consentirà di prevenire o eliminare duplicazioni, ottimizzare le risorse umane e materiali, ripartendo i costi fissi di struttura su un bacino di utenza più grande, in un contesto in cui gli adempimenti legati alla *compliance* normativa e regolatoria, richiedono un potenziamento significativo dei presidi organizzativi, limitando in questo modo gli incrementi tariffari trasferiti agli utenti. Analogamente, le sinergie di natura industriale consentiranno l'ottimizzazione dei costi operativi e la migliore valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata, a beneficio delle tariffe degli utenti, il cui andamento, definito sulla base della regolazione ARERA, è direttamente correlato ai costi efficienti sostenuti dal gestore;

- sotto il profilo del mantenimento di condizioni di redditività della gestione, dell'equilibrio patrimoniale e della sostenibilità finanziaria, va rilevato quanto segue:

1. AVA e Soraris hanno redatto un business plan per il periodo 2025-2030 riferito al perimetro societario ante-aggregazione (c.d. stand alone). Il predetto business plan è stato assunto quale base per la determinazione del valore economico di entrambe le società da parte dell'advisor incaricato di esprimere il valore di concambio, oltre che da parte dell'esperto nominato dal Tribunale incaricato di redigere il parere, ex art. 2501 sexies c.c., di congruità del rapporto di cambio delle azioni;

2. i *business plan* delle singole Società (stand alone) evidenziano come entrambe le società avrebbero mantenuto, in assenza di aggregazione, nell'orizzonte temporale considerato 2025-2030, condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, come riportato dagli indici di bilancio di seguito rappresentati:

| <b>Alto Vicentino Ambiente s.r.l.:</b>                  | Inizio piano (2026) | Fine piano (2030) |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Valore della produzione (mln €)                         | 36,820              | 40,063            |
| EBITDA margin (EBITDA/Valore della produzione)          | 30,6%               | 30,0%             |
| EBIT margin (EBIT/Valore della produzione)              | 9,6%                | 13,3%             |
| Sostenibilità debito finanziario (PFN/EBITDA)           | 0,55                | -0,82             |
| Adeguatezza patrimoniale (PFN/Capitale Investito Netto) | 16,5%               | -29,7%            |

| <b>SORARIS s.p.a.:</b>                                  | Inizio piano (2026) | Fine piano (2030) |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Valore della produzione (mln €)                         | 17,572              | 20,255            |
| EBITDA margin (EBITDA/Valore della produzione)          | 13,8%               | 19,1%             |
| EBIT margin (EBIT/Valore della produzione)              | 2,5%                | 7,8%              |
| Sostenibilità debito finanziario (PFN/EBITDA)           | 4,80                | 1,79              |
| Adeguatezza patrimoniale (PFN/Capitale Investito Netto) | 67,1%               | 45,4%             |

3. l'aggregazione consentirà il rafforzamento della solidità patrimoniale, finanziaria ed economica della società risultante dalla Fusione, ampliando la capacità di investimento nel medio-lungo periodo. Il business plan aggregato della società risultante dall'aggregazione conferma il mantenimento, nell'orizzonte temporale considerato 2025-2030, di condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, come riportato dagli indici di bilancio di seguito rappresentati, che sono stati determinati considerando:

- il consolidamento (conto economico e stato patrimoniale) dei business plan *stand alone* di AVA e Soraris;
- il conseguimento di sinergie, come preliminarmente individuate in sede di *due diligence* approvata dalle rispettive Assemblee dei soci di AVA e Soraris, nel corso del 2024, valutate presuntivamente in 350 mila euro per anno.

| <b>Vicentino Ambiente s.p.a.:</b>                       | Inizio piano (2026) | Fine piano (2030) |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Valore della produzione (mln €)                         | 53,205              | 59,034            |
| EBITDA margin (EBITDA/Valore della produzione)          | 26,4%               | 27,5%             |
| EBIT margin (EBIT/Valore della produzione)              | 8,2%                | 12,3%             |
| Sostenibilità debito finanziario (PFN/EBITDA)           | 1,27                | -0,18             |
| Adeguatezza patrimoniale (PFN/Capitale Investito Netto) | 32,4%               | -6,2%             |

- da quanto sopra riportato, risulta che le gestioni di AVA s.r.l. e Soraris s.p.a. sono sinora risultate affidabili nella realizzazione dei servizi agli utenti, efficaci nel conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti dalla normativa di settore, efficienti sotto il profilo dei costi del servizio per gli utenti mantenendo nel tempo condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, senza

ricorrere a forme di intervento finanziario dei rispettivi soci diverse dal corrispettivo contrattualmente stabilito per i servizi resi, in attuazione del metodo tariffario di ARERA;

- l'aggregazione consentirà di conseguire ulteriori sinergie, quali quelle sopra rappresentate, rispetto alle attuali Società che già erogano il servizio pubblico a condizioni favorevoli per i Comuni e gli utenti;

- in considerazione di quanto sopra, risulta dunque verificata anche la sostenibilità finanziaria, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, dell'operazione in oggetto, e si conferma la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

***Evidenziato pertanto che:***

- nella presente deliberazione, nel progetto di fusione, nella relazione contenente gli elementi di sostenibilità economica e finanziaria, parti integranti e sostanziali di questo atto, sono contenuti tutti gli elementi della motivazione analitica richiesti dall'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016, cui rinviano l'art. 8, comma 1 e l'art. 7, commi 2 e 7 del medesimo decreto legislativo, e vi è la dimostrazione che l'operazione in oggetto è un'operazione industriale che garantisce efficacia, efficienza ed economicità e quindi è compatibile anche con le norme dei Trattati europei e in particolare con la disciplina sugli aiuti di Stato;

***Considerato inoltre che:***

- come anticipato, l'operazione in oggetto ha tra l'altro lo scopo di consolidare le gestioni affidatarie secondo il modello dell'in house providing nel Consiglio di Bacino "Vicenza";

- l'art. 3, lett. e) dell'Allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023 definisce affidamento in house *"l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE ..."*;

- l'art. 2, lett. o) del d.lgs. n. 175 del 2016, in conformità alle sopra citate direttive dell'UE, definisce società in house *"le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3"*;

- l'art. 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016, in conformità alle sopra citate direttive dell'UE, definisce *"controllo analogo"* *"la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli"*



*obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”;*

- l'art. 2, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016 definisce “controllo analogo congiunto” “la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- l'art. 17, par. 3, comma 2 della direttiva n. 2014/23/UE (sulle concessioni) e l'art. 12, par. 3, comma 2 della direttiva 2014/24 (sugli appalti pubblici nei settori ordinari) stabiliscono che il controllo analogo congiunto sussiste quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le Amministrazioni partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le Amministrazioni partecipanti; ii) tali Amministrazioni sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle Amministrazioni controllanti. Queste disposizioni delle direttive UE si applicano oggi direttamente nell'ordinamento interno in quanto l'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 (che le riproduceva) è stato abrogato dal d.lgs. n. 36/2023, che rimanda alle ridette direttive;

- l'art. 16, comma 1 del d.lgs. n. 175 del 2016 stabilisce che “Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”;

- l'art. 16, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 prevede che al fine del controllo analogo “gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile” (lett. a) e che “in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile” (lett. c);

- l'art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 dispone che “Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci” e il comma 3-bis precisa che “La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può

*essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”;*

- dunque, la società è in house se contestualmente:

i) il capitale è interamente pubblico (la presenza di soggetti privati nelle società in house è possibile unicamente in via eccezionale, in caso di *“disposizioni di legge che prescrivono e dunque impongono la partecipazione”*: Cons. Stato, III, 25/2/2020, n. 1385);

ii) sussiste il requisito dell'attività prevalente;

iii) sussiste il requisito del controllo analogo congiunto;

- a proposito del controllo analogo congiunto il Vademecum ANAC/Consiglio Nazionale del Notariato per le società in house del 27/5/2022 afferma che *“Il controllo analogo esclude pertanto in capo alla società qualsiasi volontà di natura imprenditoriale autonoma”*; e la giurisprudenza afferma che *“il controllo analogo consiste in una forma di eterodirezione della società”* da parte degli Enti Soci (tra le altre: Cons. Stato, IV 22/10/2021, n. 7093; TAR Marche, 11/4/2025, n. 264). La giurisprudenza precisa, inoltre, che per il controllo analogo congiunto *“non si richiede certo che ciascuno degli enti pubblici partecipanti possa esercitare un potere individuale”* sulla Società, *“bensì che ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale, sia agli organi direttivi dell'entità suddetta”* (Cons. Stato, IV, 21/1/2025, n. 416);

### ***Verificato che:***

- il nuovo Statuto e lo schema di Convenzione /Patto parasociale per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Enti Soci assicurano che la società risultante dalla fusione per incorporazione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l., con contestuale trasformazione dell'incorporante in s.p.a., risponde al modello in house providing. In sintesi:

**a)** quanto al requisito del capitale interamente pubblico, il nuovo Statuto prevede che: la Società è partecipata esclusivamente da Comuni e altri Enti locali (artt. 1 e 9); è inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni e/o diritti di opzione e/o costituzione di diritti reali idoneo a far venire meno il requisito del capitale interamente pubblico; (art. 9, comma 2); è fatto divieto all'Organo amministrativo di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione o di costituzione di diritti reali sulle azioni effettuato in violazione del requisito del capitale interamente pubblico. A queste prescrizioni è conformato l'art. 10 dello Statuto che disciplina il trasferimento delle partecipazioni sociali. Il vincolo del capitale interamente pubblico è ribadito anche nell'art. 5 dello schema di Convenzione/patto parasociale;

**b)** quanto al requisito dell'attività prevalente, in esecuzione dell'art. 16, commi 3 e 3-bis del d.lgs. n. 175/2016, il nuovo Statuto allegato al progetto di fusione (art. 3, comma 4) stabilisce che oltre

l'ottanta per cento del fatturato dalla Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai Comuni e dagli altri Enti locali soci e che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;

c) quanto al requisito del controllo analogo congiunto:

- l'art. 5, commi 1 e 2 del nuovo Statuto stabilisce: *“1. Gli Enti locali soci esercitano il controllo analogo congiunto sulla Società in house con le modalità previste dal presente Statuto e dalla apposita Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house Alto Vicentino Ambiente S.p.A. La Convenzione ha durata pari a quella della Società, in deroga all'art. 2341-bis c.c. 2. Il controllo analogo congiunto viene esercitato nell'Assemblea per il controllo analogo e nei Comitati per il controllo analogo disciplinati dalla sopra menzionata Convenzione”*;
- l'art. 6, comma 1 dello schema di Convenzione/Patto parasociale stabilisce che *“Le Parti esercitano il controllo analogo congiunto sulla Società mediante l'Assemblea per il controllo analogo disciplinata dalla presente Convenzione e dallo Statuto. A tal fine l'Assemblea per il controllo analogo determina gli obiettivi strategici, assume le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale nonché le altre decisioni significative, cui gli organi della Vicentino Ambiente s.p.a. sono tenuti a conformarsi e a dare attuazione”*, come dettagliato nell'art. 8 del medesimo schema di Convenzione recante le competenze dell'Assemblea per il controllo analogo;
- le competenze dell'Assemblea per il controllo analogo, elencate all'art. 8 dello schema di Convenzione /Patto parasociale da intendersi in questa sede trascritto, assicurano l'indirizzo vincolante e congiunto degli Enti soci nei confronti della Società quanto agli obiettivi strategici, alle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale nonché alle altre decisioni significative per la Società;
- l'art. 9, comma 3 dello schema di Convenzione / Patto parasociale stabilisce che *“L'Assemblea per il controllo analogo è convocata dal Presidente di propria iniziativa o qualora lo richiedano tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale oppure quando ne fanno richiesta un terzo degli Enti soci anche se rappresentano una percentuale del capitale inferiore al decimo”*;
- l'art. 6, comma 4 dello schema di Convenzione /Patto parasociale precisa che *“Ai fini del controllo analogo congiunto, costituiscono articolazioni interne dell'Assemblea per il controllo analogo il Comitato degli Enti locali ex Alto Vicentino Ambiente s.r.l., il Comitato dei Comuni ex Soraris s.p.a., il Comitato degli Enti locali maggiori e il Comitato degli Altri Enti locali”*. In particolare, i Comitati hanno competenza quanto alla designazione dei componenti dell'Organo

amministrativo e dell'Organo di controllo della Società, come dettagliato dall'art. 7 dello schema di Convenzione/Patto parasociale, e inoltre, per quanto riguarda il Comitato dei Comuni ex Soraris s.p.a., relativamente al modello gestionale e organizzativo dei servizi di raccolta rifiuti nei territori dei ridetti Comuni e, per quanto riguarda il Comitato degli Enti locali ex Alto Vicentino Ambiente s.r.l., relativamente agli investimenti di potenziamento che comportino l'incremento della capacità autorizzata dell'impianto di termovalorizzazione (art. 8, comma 2 dello schema di Convenzione / Patto parasociale);

- l'art. 10, commi 1 e 2 dello schema di Convenzione/Patto parasociale stabilisce: *"1. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione istituzionale e di buona fede, ciascun Ente che sottoscrive la presente Convenzione si impegna a partecipare a tutte le riunioni dell'Assemblea per il controllo analogo, salvo casi di forza maggiore o altri gravi impedimenti; si impegna inoltre a cooperare al fine di raggiungere l'unanimità nelle decisioni spettanti all'Assemblea per il controllo analogo. 2. Qualora l'unanimità di cui al comma 1 non sia possibile, l'Assemblea per il controllo analogo è validamente costituita con la presenza di tanti Enti che rappresentino almeno i due terzi del numero degli "Enti soci" e almeno il 50% del capitale della VICENTINO AMBIENTE s.p.a. e delibera con il voto favorevole di tanti "Enti soci" che rappresentano almeno il 50% del capitale presente nell'adunanza e il 50% della "Popolazione residente" rappresentata nell'adunanza";*
- l'art. 11, commi 1 e 2 dello schema di Convenzione / Patto parasociale stabilisce: *"1. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione istituzionale e di buona fede, ciascun Ente che sottoscrive la presente Convenzione si impegna a partecipare a tutte le riunioni dei Comitati di cui al precedente articolo 6, comma 4, salvo casi di forza maggiore o altri gravi impedimenti; si impegna inoltre a cooperare al fine di raggiungere l'unanimità nelle decisioni spettanti al Comitato di cui fa parte. 2. Qualora l'unanimità di cui al comma 1 non sia possibile, ciascuno dei Comitati di cui al precedente articolo 6, comma 4, costituito quale articolazione interna dell'Assemblea per il controllo analogo, delibera con il voto favorevole di tanti "Enti soci" che rappresentano almeno il 50% del capitale presente all'adunanza del Comitato e il 50% della "Popolazione residente" rappresentata nell'adunanza del Comitato";*
- l'art. 10, comma 3 dello schema di Convenzione / Patto parasociale stabilisce che *"l'Assemblea per il controllo analogo delibera, prima dell'Assemblea della Vicentino Ambiente s.p.a., sugli argomenti riservati ai sensi del relativo Statuto alla competenza dell'Assemblea societaria ordinaria e straordinaria"*. Questo vale anche per gli argomenti sui quali sono chiamati a esprimersi i Comitati, le cui decisioni l'Assemblea per il controllo analogo deve recepire (art. 8, comma 1, lett. c e lett. d nonché comma 2 della Convenzione / Patto parasociale);
- l'art. 12, commi 1 e 2 dello schema di Convenzione per il controllo analogo stabilisce: *"1. Ciascuno degli "Enti soci", a prescindere dal voto espresso nell'Assemblea per il controllo*

*analogo e nei Comitati, è obbligato a partecipare all'Assemblea ordinaria o straordinaria della Vicentino Ambiente in vista della quale le decisioni dell'Assemblea per il controllo analogo e dei Comitati sono state assunte e ad esercitarvi il voto in conformità alle decisioni medesime. 2. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 1, salvi i casi di forza maggiore o altri gravi impedimenti, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una penale in favore degli altri Enti soci, pari al 10% del valore della quota di partecipazione nel capitale della Vicentino Ambiente”;*

- *l'art. 5, commi 3, 4, 5 e 6 del nuovo Statuto prevede: “3. Ai fini del controllo analogo, l'Assemblea societaria è tenuta a esercitare le proprie competenze in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e dei Comitati per il controllo analogo. 4. Ai fini del controllo analogo, l'Organo amministrativo è tenuto a dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea societaria e dell'Assemblea e dei Comitati per il controllo analogo. In caso contrario, l'Organo amministrativo incorre in una giusta causa di revoca, salvo comunque il risarcimento del danno. 5. Gli organi della Società sono tenuti a mettere a disposizione dell'Assemblea societaria e dell'Assemblea e dei Comitati per il controllo analogo tutto quanto ad essi occorra per l'esercizio delle loro funzioni. Al riguardo, l'Assemblea societaria e l'Assemblea e i Comitati per il controllo analogo, tramite i loro Presidenti, possono sempre formulare apposite richieste. 6. Ai fini del controllo analogo, l'Assemblea societaria nomina e revoca l'Organo amministrativo e/o i suoi singoli componenti conformandosi alle decisioni dell'Assemblea e dei Comitati per il controllo analogo”;*

- *l'art. 14, comma 1 del nuovo Statuto prevede che “L'Assemblea ordinaria esercita le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto recependo le deliberazioni dell'Assemblea e dei Comitati per il controllo analogo e assicurando così il controllo analogo congiunto sulla Società da parte degli Enti locali soci” e allo stesso modo dispone l'art. 15, comma 1 a proposito dell'Assemblea straordinaria;*

- *le competenze attribuite all'Assemblea societaria, ed elencate negli artt. 14 e 15 del nuovo Statuto, permettono di recepire all'interno della Vicentino Ambiente s.p.a. gli indirizzi vincolanti degli Enti soci, espressi nell'Assemblea per il controllo analogo e nei Comitati, quanto agli obiettivi strategici, alle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale nonché alle altre decisioni significative per la Società;*

- *l'art. 21, comma 9 del nuovo Statuto prevede che “Costituiranno giusta causa di revoca [degli amministratori] i significativi e ingiustificati scostamenti dei risultati conseguiti rispetto a quelli programmati nonché i significativi e ingiustificati scostamenti dalle deliberazioni e dagli atti autorizzati dall'Assemblea societaria e dall'Assemblea e dai Comitati per il controllo analogo”;*

- *l'art. 12, comma 3 dello schema di Convenzione / Patto parasociale stabilisce che “in caso di adozione da parte della Vicentino Ambiente s.p.a. di atti che l'Assemblea del controllo analogo accerti essere contrastanti con le proprie decisioni, ciascuno degli “Enti soci” assume ogni*

*iniziativa affinché l'atto difforme sia rimosso e ne siano rimossi gli effetti; qualora l'atto accertato difforme sia stato adottato dall'Organo amministrativo, l'Assemblea per il controllo analogo delibera la revoca degli amministratori che non vi si sono opposti e le Parti adottano nell'Assemblea della Società le determinazioni conseguenti”;*

- in considerazione di tutto quanto sopra riportato, lo schema di Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto e il nuovo Statuto, in attuazione dell'art. 16, comma 2, lett. a) e lett. c) del d.lgs. n. 175/2016, descrivono un sistema in cui, in conformità al Vademecum ANAC/CNN e alla giurisprudenza amministrativa, non vi è autonomia decisionale della Società: gli organi della Società sono tenuti a recepire gli indirizzi vincolanti circa gli obiettivi strategici, le decisioni finanziarie e gestionali strategiche e le altre decisioni significative per la Società espressi congiuntamente dagli Enti soci nell'Assemblea per il controllo analogo congiunto e nei Comitati;
- le decisioni vengono prese nell'Assemblea per il controllo analogo congiunto e nei Comitati con maggioranze qualificate che permettono il coinvolgimento di un ampio numero di Enti locali soci, anche superiore al 60% del capitale della Vicentino Ambiente s.p.a.;
- il sistema di designazione dei componenti dell'Organo amministrativo (artt. 7, 8, 10 e 11 della Convenzione / patto parasociale; art. 14 del nuovo Statuto) è conforme alle disposizioni delle direttive UE, sopra riportate, circa il controllo analogo congiunto;
- pertanto, insieme ai requisiti del capitale interamente pubblico e dell'attività prevalente, sussiste anche il requisito del controllo analogo congiunto degli Enti soci nei confronti di Vicentino Ambiente s.p.a.;

***Considerato che:***

- l'Organo amministrativo della Società risultante dall'operazione oggetto della presente deliberazione deve inizialmente essere collegiale e composto da cinque membri, per tutte le ragioni di adeguatezza organizzativa illustrate nell'art. 7, comma 2 dello schema di Convenzione / Patto parasociale. Tali ragioni dovranno venire riportate nella delibera dell'Assemblea societaria che nominerà il nuovo Consiglio di amministrazione, da trasmettere alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016;
- l'Assemblea societaria dovrà comunque deliberare nel rispetto dell'art. 11, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 175/2016 e, quindi, allo stato senza modificare l'ammontare complessivo del compenso attualmente riconosciuto al Consiglio di amministrazione della Società incorporante;
- rimane fermo che, come previsto dall'art. 7, comma 4 dello schema di Convenzione / Patto parasociale, le ragioni di adeguatezza organizzativa che attualmente rendono necessaria la nomina di un Organo amministrativo di cinque componenti, dovranno essere oggetto di verifica in occasione dei futuri rinnovi e, in caso di esito negativo della verifica, i Soci modificheranno,

diminuendolo, il numero dei componenti dell'Organo amministrativo e provvederanno a ridefinire le procedure per la relativa nomina;

***Dato atto che:***

- come previsto nel progetto di fusione, dell'operazione è stata prudenzialmente data informativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'eventuale applicazione della normativa di cui al d.l. n. 21/2012 conv. in legge n. 56/2012 e successive modificazioni recante "*Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni*";
- con nota prot. n. 5632 del 25/7/2025 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che l'operazione in oggetto non ricade nell'ambito applicativo della ridetta normativa;

***Evidenziato che:***

- anche ai fini della motivazione, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- i) il progetto di fusione per incorporazione della Soraris s.p.a. in Alto Vicentino Ambiente s.r.l., con contestuale trasformazione della società incorporante risultante dalla fusione in una s.p.a. (All. A);
- ii) la relazione degli Amministratori redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quinquies c.c. (All. B);
- iii) la situazione patrimoniale di AVA s.r.l. e Soraris s.p.a. al 31/12/2024 (bilanci di esercizio 2024) ai sensi dell'art. 2501-quater c.c. (All. C e D);
- iv) la relazione dell'Advisor relativa alla determinazione del concambio (All. E);
- v) il parere dell'esperto designato dal Presidente del Tribunale di Vicenza relativo alla valutazione di congruità del rapporto di cambio (All. F);
- vi) la relazione contenente gli elementi di sostenibilità economica e finanziaria a supporto dell'operazione di fusione per incorporazione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l. e contestuale trasformazione della società incorporante in una s.p.a.; (All. G);
- vii) il nuovo Statuto della società incorporante quale risultante a seguito della fusione per incorporazione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l. e contestuale trasformazione di AVA s.r.l. in s.p.a. (All. H);
- viii) lo schema di Convenzione / patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto degli Enti Soci nei confronti della società in house Vicentino Ambiente s.p.a. (All. I);

***Visti:***

- gli artt. 2501 e seguenti del Codice civile;

- gli artt. 2498 e seguenti del Codice civile;
- l'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011;
- gli artt. 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 175/2016;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 198 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006;
- la legge regionale n. 52/2021
- lo Statuto dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni;

#### **Acquisiti:**

- il parere prot. n 2825 del 15.09.2025 dell'organo di revisione economico-finanziario;
- il parere dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Il Presidente Paolo Finco dichiara aperta la discussione.

Maurizio Rossetto: *“Farei una annotazione in quanto notavo che dei 32 soggetti partecipanti ad AVA l'unico Ente Locale non comunale è l'Unione Montana. Per quanto riguarda, invece, Soraris s.p.a. tale società è composta esclusivamente da Comuni. Ragionando anche con gli uffici, mi chiedevo nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani di questa entità, che talaltro si sta fondendo per incorporazione nella nuova Vicentino Ambiente s.p.a., l'Unione Montana che ruolo abbia, considerando anche che di fatto i Sette Comuni del nostro Altopiano sono gestiti da ETRA. Mi è stato spiegato che tutto ha origine da un pregresso storico che si ritrova nella discarica di Melagon, che adesso da quanto mi risulta dovrebbe essere passata in gestione ad AVA. Quindi, a me sembra che questa fusione per incorporazione non sia altro che un passaggio che potrà essere verosimilmente il preludio per un'altra ulteriore fusione per la creazione di un nuovo soggetto di ambito poiché, tra l'altro, mi pare che ci siano in ballo anche Agno Chiampo Ambiente, che è l'altro ente che gestisce i rifiuti nella zona dell'ovest Vicentino. Pertanto, io credo che la partecipazione dell'Unione in AVA sia abbastanza proficua dato che parliamo di € 176.000,00 ma non mi pare che ci siano prospettive per l'Unione Montana in questo senso, tant'è che questo importo, queste quote che detiene in AVA, le vedo più come un'immobilizzazione. Mi sembra, quindi, che sia una delibera imposta dalla legge, sono passaggi obbligati perché si va verso un maggiore dimensionamento dei bacini e, quindi, sia inevitabile ma mi sembra anche che non possa non essere il preludio di qualcosa che avverrà in futuro e che interesserà Etra o altri, dato che la stessa delibera parla di un bacino per il Vicentino, quindi verosimilmente di una dimensione provinciale”.*

Antonella Corradin: *“Alto Vicentino Ambiente s.r.l. ha valutato e concordato questa fusione per incorporazione con Soraris s.p.a., essendo quest'ultima una società molto più piccola, e la conseguente trasformazione della nuova società da s.r.l. in s.p.a.. Rispetto a quanto affermato dal Consigliere Rossetto, ha già detto il motivo per il quale l'Unione Montana, allora Comunità Montana, nel 2003 è diventata socio di AVA a seguito della cessione della discarica Melagon. La partecipazione dell'Unione Montana a questa società non è legata alla gestione dei rifiuti, dato che in Altopiano l'ente preposto alla gestione degli stessi, imposto dalla legge regionale, è Etra s.p.a.*



*che svolge la propria attività nel bacino del fiume Brenta che si estende dall'Altopiano fino al Padovano, comprendendo l'area del Bassanese. I Comuni dell'Altopiano, quindi, nella gestione dei rifiuti devono fare riferimento ad Etra s.p.a., di cui sono soci.*

*L'Unione Montana, invece, che non gestisce rifiuti è socio di AVA e, in qualità socio, partecipa alla suddivisione dei dividendi dato che AVA ha degli utili ripartiti in base alle quote di partecipazione societaria. Per questo motivo e, anche, con questa utilità l'Unione Montana partecipa ad AVA. Dopodiché, che ci siano in animo altri progetti di fusione, io non so dire e non credo che sia oggetto di discussione oggi. Se saranno e verranno proposti, ne discuteremo e li valuteremo consapevoli che il nostro ruolo è quello di un socio con una quota del 4,60% e senza partecipazione all'attività gestionale, dato che AVA non gestisce il nostro ciclo dei rifiuti”.*

Lucio Spagnolo: *“Volevo solo aggiungere che nel 2011 avevamo informalmente cercato di capire se fosse possibile far acquisire le quote della Comunità Montana, ora Unione Montana, da un altro Comune socio, ma non vi era stata alcuna disponibilità in tal senso”.*

Al termine della discussione si procede con la votazione da parte dei presenti.

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge:

Presenti: 16

Favorevoli: 16

Astenuti: 0

Contrari: 0

## **DELIBERA**

1. di richiamare e di integralmente approvare le premesse;
2. di prendere atto della normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani e in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica nonché di partecipazioni societarie pubbliche come sopra riportata nonché delle decisioni del Consiglio di Bacino “Vicenza” in merito al percorso per addivenire al gestore unico in house;
3. di approvare le finalità dell'operazione di fusione per incorporazione di Soraris s.p.a. in Alto Vicentino Ambiente s.r.l. e contestuale trasformazione della società incorporante in s.p.a., secondo quanto illustrato in premessa e negli atti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l., con contestuale trasformazione della società incorporante risultante dalla fusione in una s.p.a. (All. A.);
5. di prendere atto e per quanto occorre di approvare la relazione degli Amministratori redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501- quinquies c.c. (All. B), la situazione patrimoniale di AVA s.r.l. e di Soraris alla data del 31/12/2024 (bilanci di esercizio 2024) redatte ai sensi dell'art. 2501-quater c.c. (All. C e D), la relazione dell'Advisor relativa alla determinazione del concambio (All. E), il

parere dell'esperto designato dal Presidente del Tribunale di Vicenza relativo alla valutazione di congruità del rapporto di cambio (All. F);

6. di prendere atto della relazione contenente gli elementi di sostenibilità economica e finanziaria a supporto dell'operazione di fusione per incorporazione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l. e contestuale trasformazione della società incorporante in una s.p.a.(All. G);

7. di approvare lo Statuto della Società risultante dalla fusione per incorporazione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l., con contestuale trasformazione della società incorporante in s.p.a. (All. H) e lo schema di Convenzione / Patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto degli Enti soci nei confronti della società in house Vicentino Ambiente s.p.a. (All. I);

8. di dare atto che la presente deliberazione e i relativi allegati contengono anche la motivazione analitica di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016;

9. di dare atto che lo Statuto (All. H) e lo schema di Convezione / Patto parasociale (All. I) assicurano il carattere in house della società Vicentino Ambiente s.p.a.;

10. di approvare pertanto, sulla base di quanto sopra e degli atti allegati alla presente deliberazione a farne integrante e sostanziale e/o comunque richiamati anche a fini motivazionali, la fusione per incorporazione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l. e contestuale trasformazione della società incorporante in una società per azioni denominata Vicentino Ambiente s.p.a.;

11. di dare atto che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011, dell'art. 2504-bis, comma 1 c.c. e dell'art. 2498 c.c. la società rinveniente dall'operazione di cui alla presente deliberazione subentrerà in tutte le posizioni giuridiche, attive e passive, e in tutti i rapporti già facenti capo ad AVA s.r.l. e Soraris s.p.a. e proseguirà nella gestione dei servizi pubblici già affidati ad AVA s.r.l. e Soraris s.p.a. dagli Enti soci fino alle scadenze previste nei rispettivi contratti di servizio;

12. di dare atto che alla Società risultante dall'operazione di cui alla presente deliberazione saranno trasferiti i rapporti di lavoro con AVA s.r.l. e Soraris s.p.a. in essere al momento della fusione;

13. di disporre che il Presidente o suo delegato e gli uffici dell'Unione Montana, secondo le rispettive competenze, provvedano a dare attuazione alla presente deliberazione adottando tutti gli atti conseguenti nessuno escluso o eccettuato, comprese le necessarie deliberazioni societarie. In particolare, il Presidente o suo delegato parteciperà all'assemblea di AVA s.r.l. per deliberare l'operazione di fusione per incorporazione di Soraris s.p.a. in AVA s.r.l. e contestuale trasformazione della società incorporante in una società per azioni e provvederà a sottoscrivere la Convenzione/Patto parasociale il cui schema è allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale sub lett. "I";

14. di dare atto che il Presidente o suo delegato e gli uffici dell'Unione Montana, secondo le rispettive competenze, sono autorizzati a prestare il consenso a che agli elaborati oggi approvati

vengano apportate modifiche, non sostanziali e comunque nel rispetto dei limiti di legge, ritenute necessarie dal Notaio o altro ufficio pubblico, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;

15. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa all'AGCM unitamente agli allegati, per gli eventuali adempimenti di competenza e di dare atto che, per le ragioni riportate in premessa, la presente deliberazione non viene trasmessa alla Corte dei conti;

16. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio di amministrazione di AVA s.r.l. e al Consiglio di Bacino "Vicenza";

-----  
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Finco Paolo



IL VICE SEGRETARIO  
Francavilla Chiara Irene



UNIONE MONTANA  
"SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"  
Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Roana, Rotzo  
Via Stazione 1 - 36012 Asiago (VI)

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SORARIS S.P.A. IN ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN UNA SOCIETÀ PER AZIONI.**

### Regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-09-25

Il Responsabile del settore  
Martini Gloria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



UNIONE MONTANA  
"SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"  
Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Roana, Rotzo  
Via Stazione 1 - 36012 Asiago (VI)

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SORARIS S.P.A. IN ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN UNA SOCIETÀ PER AZIONI.**

### Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-09-25

Il Responsabile del settore  
Francavilla Chiara Irene  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e  
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**UNIONE MONTANA**  
**“SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI”**  
**Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Roana, Rotzo**  
**Via Stazione 1 - 36012 Asiago (VI)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**  
**N. 16 DEL 29-09-2025**

**OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SORARIS S.P.A. IN ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN UNA SOCIETÀ PER AZIONI.**

**PUBBLICAZIONE**

Della sopra indicata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito informatico dell'Unione, ove resterà per giorni quindici.

Li 14-10-2025



L'incaricato alla pubblicazione  
*firma digitale*



**UNIONE MONTANA**  
**"SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"**  
**Comuni di Asiago, Eneo, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Roana, Rotzo**  
Via Stazione 1 - 36012 Asiago (VI)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**  
**N. 16 DEL 29-09-2025**

**OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SORARIS S.P.A. IN ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN UNA SOCIETÀ PER AZIONI.**

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio informatico dell'Unione Montana e la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.



L'Addetto alla Pubblicazione  
*firma digitale*